

Informativa n. 01/2019

2 gennaio 2019

**RETRIBUZIONI E COMPENSI
MESE DI DICEMBRE 2018
DA PAGARSI ENTRO IL 12/01/2019
CRITERIO DI CASSA ALLARGATO
*T.U.I.R. art. 51***

E' noto a tutti che la deducibilità fiscale si basa sul criterio di cassa, cioè è deducibile nell'anno di competenza ciò che è pagato in quell'anno: periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Esiste però una deroga a questo principio generale, nota come "criterio di cassa allargato" che consente anche la deducibilità delle retribuzioni e dei compensi erogati entro e non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo.

Per dovere di cronaca ricordiamo che la deroga citata è contenuta nell'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 917/86.

L'applicazione del criterio di cassa allargato che consente la deducibilità dei pagamenti avvenuti tra il 1° e il 12 gennaio è però subordinata alla garanzia che il beneficiario ottenga la disponibilità del denaro entro e non oltre il 12 gennaio.

Affinché tali pagamenti possano quindi essere considerati effettuati tempestivamente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- se corrisposti con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, dunque non al momento dell'effettivo incasso dell'assegno. E' dunque opportuno farsi rilasciare una ricevuta che attesta la data di consegna dell'assegno;
- se corrisposti a mezzo bonifico bancario o mediante altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul suo conto corrente entro tale data).

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.